

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Corte di giustizia

★ Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 maggio 1991	1
★ Regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991	7
Allegato I — Decisione sui giorni festivi	31
Allegato II — Decisione sui termini relativi alla distanza	32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 15 maggio 1991

LA CORTE,

visto l'articolo 55 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 188, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'articolo 160, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che per conservare l'efficacia del controllo giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario occorre adattare il regolamento di procedura,

con l'approvazione unanime del Consiglio in data 21 dicembre 1990,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 4 dicembre 1974 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 350 del 28 dicembre 1974, pag. 1), modificato il 12 settembre 1979 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 238 del 21 settembre 1979, pag. 1), il 27 maggio 1981 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 199 del 20 luglio 1981, pag. 1), l'8 maggio 1987 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 165 del 24 giugno 1987, pag. 1) e il 7 giugno 1989 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 241 del 17 agosto 1989, pag. 1), è modificato come segue:

1. Nell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, sono soppresse le parole «o spettanti».

2. L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Il presidente designa i funzionari o altri dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo e dei cancellieri aggiunti o di vacanza dei loro posti.»

3. L'articolo 26, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Se, a causa di assenza o d'impedimento, i giudici sono in numero pari, il giudice che ha meno anzianità ai sensi

dell'articolo 6 del presente regolamento si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non sia il giudice relatore. In tal caso il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza si astiene dal partecipare alla deliberazione».

4. a) All'articolo 38, paragrafo 2, è aggiunto un secondo comma così redatto:

«Se l'istanza non è conforme a quanto sopra prescritto, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all'agente o all'avvocato della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 79, la notifica si considera avvenuta regolarmente col

deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte».

- b) Nell'articolo 38, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;».

- c) Nell'articolo 38, paragrafo 7, le parole «paragrafi da 2 a 6» sono sostituite dalle parole «paragrafi da 3 a 6».

5. Nell'articolo 42, paragrafo 2, commi primo e secondo, le parole «la fase scritta» sono sostituite dalle parole «il procedimento».

6. L'articolo 43 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 43

Dopo aver sentito le parti e l'avvocato generale, il presidente, se l'assegnazione prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, ha già avuto luogo, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza l'unione di più cause relative allo stesso oggetto, ai fini del procedimento scritto od orale o della sentenza definitiva. Egli può nuovamente separarle».

7. Dopo l'articolo 44 è inserito un articolo 44 bis così redatto:

«Articolo 44 bis

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari del presente regolamento, e tranne i casi specifici in cui la Corte, dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 40, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 41, paragrafo 1, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale e con l'espresso consenso delle parti, decida diversamente, il procedimento dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale».

8. L'articolo 45, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

La Corte, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare. Le parti sono sentite prima che la Corte decida i mezzi istruttori previsti dal paragrafo 2, lettere c), d) ed e).

L'ordinanza è notificata alle parti».

9. L'articolo 47, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

«§ 6

Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni dei testimoni.

Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione nonché

dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.

Il verbale ha valore di atto pubblico».

10. a) Nell'articolo 48, paragrafo 2, primo comma, le parole «250 unità di conto A.M.E.» sono sostituite dalle parole «5 000 Ecu» e le parole «la rinnovazione della citazione» dalle parole «una nuova citazione».

- b) L'articolo 48, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«§ 3

La sanzione pecuniaria così inflitta può essere revocata qualora il teste giustifichi alla Corte di essere stato legittimamente impedito. La sanzione pecuniaria può essere ridotta su richiesta del testimone qualora questo dimostri che essa è sproporzionata rispetto ai suoi redditi».

11. All'articolo 49, paragrafo 2, è aggiunto un secondo comma così redatto:

«La Corte può chiedere alle parti o ad una di esse il versamento di un deposito che garantisca il rimborso delle spese della perizia».

12. Nell'articolo 52 le parole «dall'articolo 111» sono sostituite dalle parole «dall'articolo 125».

13. a) Il secondo comma dell'articolo 55, paragrafo 1, è soppresso.

- b) L'articolo 55, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«§ 2

Il presidente, a motivo di circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa con priorità.

Il presidente, sentite le parti e l'avvocato generale, può, a motivo di circostanze particolari, d'ufficio o su domanda di una parte, disporre che la decisione di una causa venga differita. Qualora le parti di una causa ne chiedano di comune accordo il rinvio, il presidente può accordarlo».

14. L'articolo 60 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 60

La Corte, sentito l'avvocato generale, può in qualsiasi momento, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, sia disporre un mezzo istruttorio, sia prescrivere la rinnovazione o l'ampliamento di ogni atto di istruzione. Essa può incaricare la sezione o il giudice relatore di provvedervi».

15. L'articolo 66, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'interpretazione delle sentenze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettifiche dalla Corte, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, purché tale richiesta sia proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla pronuncia della sentenza».

16. a) L'articolo 69, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa».

- b) Nell'articolo 69, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese».

- c) L'articolo 69, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:

«§ 4

Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

La Corte può decidere che una parte interveniente diversa da quelle indicate nel comma precedente sopporti le proprie spese».

- d) Dopo l'articolo 69, paragrafo 4, è inserito un nuovo paragrafo 5 così redatto:

«§ 5

La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.

In mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese».

- e) Il vecchio articolo 69, paragrafo 5, diventa articolo 69, paragrafo 6.

17. Nell'articolo 70 le parole «nei ricorsi previsti dall'articolo 95, paragrafo 3, del presente regolamento» sono sostituite dalle parole «nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti».

18. Nell'articolo 77 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la vertenza ed informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 69, paragrafo 5, considerate, eventualmente, le proposte formulate in tal senso dalle parti».

19. L'articolo 78 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 78

Se l'istante comunica per iscritto alla Corte che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 69, paragrafo 5».

20. L'articolo 79, paragrafo 2, è abrogato.

21. L'articolo 80 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 80

§ 1

I termini di procedura previsti dai Trattati CECA, CEE e CEEA, dagli Statuti della Corte e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

- se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
- un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
- quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni;
- i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;
- i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

§ 2

Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

22. All'articolo 82 è aggiunto un secondo comma così redatto:

«Il presidente e i presidenti di sezione possono conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che essi sono competenti a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga».

23. Dopo l'articolo 82 è inserito un Capo X contenente un nuovo articolo 82 bis così redatto:

«Capo X

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 82 bis

Il procedimento può essere sospeso:

- nei casi previsti dagli articoli 47, terzo comma, dello Statuto CECA, 47, terzo comma, dello

Statuto CEE e 48, terzo comma, dello Statuto CEEA, con ordinanza emessa, sentito l'avvocato generale, dalla Corte o dalla sezione alla quale la causa è stata rimessa;

- b) in tutti gli altri casi, con decisione del presidente, presa dopo aver sentito l'avvocato generale e, tranne nei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103, le parti.

La ripresa del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.

Le ordinanze e le decisioni di cui al presente paragrafo sono notificate alle parti.

§ 2

La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell'ordinanza o della decisione.

Durante il periodo di sospensione nessun termine di procedura scade nei confronti delle parti.

§ 3

Qualora l'ordinanza o la decisione di sospensione non ne abbiano fissato il termine, la sospensione scade alla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di ripresa del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza o decisione.

A partire dalla data di ripresa, i termini di procedura cominciano nuovamente a decorrere dall'inizio.

24. Nell'articolo 85, primo comma, la parola «decisione» è sostituita dalle parole «l'esame della domanda».
25. Nell'articolo 89 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
- «L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'avere efficacia».
26. L'articolo 92, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un'istanza o quando l'istanza è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata».

27. L'articolo 93 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 93

§ 1

L'istanza d'intervento va proposta entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 6.

L'istanza d'intervento deve contenere:

- l'indicazione della causa di cui trattasi;
- il nome delle parti in causa;
- il nome e il domicilio dell'interveniente;

- l'elezione di domicilio dell'interveniente nel luogo in cui ha sede la Corte;
- le conclusioni a sostegno delle quali l'interveniente chiede d'intervenire;
- nel caso di istanze d'intervento che non siano proposte da Stati membri o da istituzioni, l'esposizione dei motivi che comprovano l'interesse dell'interveniente alla definizione della controversia.

L'interveniente deve farsi rappresentare a norma degli articoli 20, primo e secondo comma, dello Statuto CECA e 17 degli Statuti CEE e CEEA.

Si applicano gli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

§ 2

L'istanza d'intervento è notificata alle parti.

Il presidente, prima di statuire sull'istanza d'intervento, pone le parti in grado di presentare osservazioni scritte od orali.

Il presidente statuisce sull'istanza d'intervento con ordinanza o deferisce l'esame dell'istanza alla Corte.

§ 3

Se il presidente dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti del procedimento notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d'una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.

§ 4

L'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.

§ 5

Il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria d'intervento.

La memoria d'intervento deve contenere:

- le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti;
- i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente;
- eventualmente, le offerte di prova.

§ 6

Dopo il deposito della memoria d'intervento il presidente fissa, se del caso, un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria».

28. a) L'articolo 95, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

La Corte può rimettere alle sezioni le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale di primo grado ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto CECA,

dell'articolo 49 dello Statuto CEE e dell'articolo 50 dello Statuto CEEA, le domande di pronuncia pregiudiziale di cui all'articolo 103 del presente regolamento e qualsiasi altra causa, tranne quelle instaurate dinanzi alla Corte da Stati membri o da istituzioni, nella misura in cui la difficoltà o l'importanza della causa, o particolari circostanze, non richiedono una decisione della Corte in seduta plenaria».

- b) Nell'articolo 95, paragrafo 2, secondo comma, le parole «della Comunità» sono soppresse.
- c) All'articolo 95, paragrafo 2, è aggiunto un terzo comma così redatto:
«La domanda di cui al comma precedente non può essere proposta nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti».
- d) L'articolo 95, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

§ 3

La sezione può rinviare una causa alla Corte in qualsiasi stadio del procedimento».

- e) L'articolo 95, paragrafo 4, è abrogato.
29. L'articolo 96 è abrogato.
30. Dopo l'articolo 102, il titolo del Capo IX è sostituito dal testo seguente:
«DELLE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE».
31. a) L'articolo 103, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Nelle ipotesi previste dagli articoli 20 dello Statuto CEE e 21 dello Statuto CEEA, il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, con riserva degli adattamenti imposti dalla natura del rinvio pregiudiziale».

- b) Nell'articolo 103, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il paragrafo 1 si applica alle domande di pronuncia pregiudiziale contemplate dal protocollo relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e dal protocollo relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, protocolli firmati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, come pure ai procedimenti contemplati dall'articolo 4 del protocollo ultimo nominato».
- c) Nell'articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, le parole «ai rinvii per decisione» sono sostituite dalle parole «alle domande di pronuncia».
- d) Nell'articolo 103, paragrafo 3, primo comma, le parole «all'Alta Autorità ed al Consiglio speciale dei Ministri» sono sostituite dalle parole «alla Commissione ed al Consiglio».

- e) Nell'articolo 103, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Si applica il paragrafo 1».

32. a) Dopo l'articolo 104, paragrafo 2, sono inseriti un nuovo paragrafo 3 ed un nuovo paragrafo 4 così redatti:

«§ 3

Qualora una questione pregiudiziale sia manifestamente identica a una questione sulla quale essa ha già statuito, la Corte, dopo aver informato il giudice di rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui agli articoli 20 dello Statuto CEE, 21 dello Statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento e dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza.

§ 4

Salvo quanto disposto dal paragrafo precedente, il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale. Tuttavia, la Corte, dopo la presentazione delle memorie od osservazioni di cui agli articoli 20 dello Statuto CEE, 21 dello Statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento, su relazione del giudice relatore, dopo aver informato gli interessati che, a norma delle sopracitate disposizioni, hanno il diritto di presentare tali memorie od osservazioni, e se nessuno di essi abbia chiesto di presentare osservazioni orali, può, sentito l'avvocato generale, decidere diversamente».

- b) Il vecchio articolo 104, paragrafo 3, diventa l'articolo 104, paragrafo 5.
33. a) Nell'articolo 109, primo e secondo comma, le parole «Alta Autorità» sono sostituite dalla parola «Commissione» e le parole «Consiglio speciale dei Ministri» dalla parola «Consiglio».
- b) Nell'articolo 109, secondo comma, le parole «all'Assemblea parlamentare europea» sono sostituite dalle parole «al Parlamento europeo».
34. Nell'articolo 112, paragrafo 3, le parole «conforme all'articolo 38, paragrafi 2 e 3» sono sostituite dalle parole «conforme all'articolo 38, paragrafo 3».
35. a) (Non riguarda la versione italiana.)
- b) L'articolo 120, paragrafo 2, è abrogato.
36. Nell'articolo 122 i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal testo seguente:
«Nelle cause fra le Comunità e i loro agenti:
— l'articolo 70 del presente regolamento si applica soltanto alle impugnazioni proposte dalle istituzioni;
— in deroga all'articolo 69, paragrafo 2, del presente regolamento, la Corte può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o da altri agenti di

un'istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall'equità.

Se l'impugnazione viene ritirata si applica l'articolo 69, paragrafo 5.

Quando l'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione non intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può disporre che le spese vengano ripartite fra le parti o che la parte ricorrente vincitrice rimborsi a una parte soccombente le spese che la sua impugnazione le ha provocato».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1 dello stesso regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Dato a Lussemburgo il 15 maggio 1991.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DEL 19 GIUGNO 1991

INDICE

	Pagina
Disposizione preliminare (art. 1)	9
 Titolo primo — Dell'ordinamento della Corte	
Capo I — Dei giudici e degli avvocati generali (artt. 2-6)	9
Capo II — Della presidenza della Corte e delle sezioni (artt. 7-11)	10
Capo III — Della cancelleria	11
Sezione prima — Del cancelliere e dei cancellieri aggiunti (artt. 12-19)	11
Sezione seconda — Degli uffici della Corte (artt. 20-23)	12
Capo IV — Dei relatori aggiunti (art. 24)	12
Capo V — Del funzionamento della Corte (artt. 25-28)	12
Capo VI — Del regime linguistico (artt. 29-31)	13
Capo VII — Dei diritti e doveri degli agenti, consulenti ed avvocati (artt. 32-36)	14
 Titolo secondo — Del procedimento	
Capo I — Della fase scritta (artt. 37-44 bis)	15
Capo II — Dell'istruzione della causa	16
Sezione prima — Dei mezzi istruttori (artt. 45 e 46)	16
Sezione seconda — Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti (artt. 47-53)	17
Sezione terza — Della chiusura dell'istruzione (art. 54)	18
Capo III — Della fase orale (artt. 55-62)	19
Capo IV — Delle sentenze (artt. 63-68)	19
Capo V — Delle spese (artt. 69-75)	20
Capo VI — Del gratuito patrocinio (art. 76)	21
Capo VII — Della rinuncia agli atti (artt. 77 e 78)	21
Capo VIII — Delle notifiche (art. 79)	22
Capo IX — Dei termini (artt. 80-82)	22
Capo X — Della sospensione del procedimento (art. 82 bis)	22
 Titolo terzo — Dei procedimenti speciali	
Capo I — Della sospensione dell'esecuzione e degli altri provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario (artt. 83-90)	23
Capo II — Degli incidenti (artt. 91 e 92)	24
Capo III — Dell'intervento (art. 93)	24
Capo IV — Delle sentenze in contumacia e dell'opposizione (art. 94)	25
Capo V — Dell'attribuzione di determinate cause alle sezioni (art. 95)	25

	Pagina
Capo VI — Dei mezzi straordinari di ricorso	25
Sezione prima — Dell'opposizione di terzo (art. 97)	25
Sezione seconda — Della revocazione (artt. 98-100)	26
Capo VII — Dei ricorsi contro le decisioni del collegio arbitrale (art. 101)	26
Capo VIII — Dell'interpretazione delle sentenze (art. 102)	26
Capo IX — Delle domande di pronuncia pregiudiziale e degli altri procedimenti in materia d'interpretazione (artt. 103 e 104)	27
Capo X — Dei procedimenti speciali previsti dagli artt. 103, 104 e 105 del Trattato CEEA (artt. 105 e 106)	27
Capo XI — Dei pareri (artt. 107-109)	28
 Titolo quarto — Delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (artt. 110-123)	
Disposizioni finali (artt. 124-127)	30
Allegato I — Decisione sui giorni festivi	31
Allegato II — Decisione sui termini relativi alla distanza	32

LA CORTE,

visti i poteri attribuiti alla Corte di giustizia dal Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto l'articolo 55 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 188, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'articolo 160, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che occorre rivedere il testo del proprio regolamento di procedura nelle varie lingue per garantire la coerenza e l'uniformità fra le varie versioni linguistiche,

a seguito dell'approvazione unanime di questa revisione, data dal Consiglio il 29 aprile 1991,

e considerando che, a seguito delle numerose modifiche apportate al proprio regolamento di procedura, si rende necessario, per motivi di chiarezza e di semplicità, redigere un testo coerente autentico,

con l'approvazione unanime del Consiglio, data il 7 giugno 1991,

SOSTITUISCE IL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA CON IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Articolo 1

Nelle disposizioni del presente regolamento:

- il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato «Trattato CECA»
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è denominato «Statuto CECA»
- il Trattato istitutivo della Comunità economica europea è denominato «Trattato CEE»
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea è denominato «Statuto CEE»
- il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) è denominato «Trattato CEEA»
- il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica è denominato «Statuto CEEA»

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il termine «istituzione» designa le istituzioni delle Comunità europee ed altresì la Banca europea per gli investimenti.

TITOLO PRIMO

DELL'ORDINAMENTO DELLA CORTE

Capo I

DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2

Il periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni decorre dalla data a tale scopo stabilita nell'atto di nomina. Qualora l'atto suddetto non precisi la data, il periodo decorre dalla data dell'atto stesso.

Articolo 3

§ 1

Prima di assumere le loro funzioni, i giudici, alla prima udienza pubblica della Corte cui partecipano dopo la loro nomina, prestano il seguente giuramento:

«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».

§ 2

Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

Articolo 4

Nei casi in cui la Corte è chiamata a decidere se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente invita l'interessato a comparire in camera di consiglio, senza l'assistenza del cancelliere, per presentare le sue osservazioni.

Articolo 5

Gli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano agli avvocati generali.

Articolo 6

L'ordine di precedenza fra i giudici e avvocati generali è determinato, senza distinzioni, dall'anzianità di nomina.

Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.

I giudici e avvocati generali uscenti che vengano rinominati conservano la loro anzianità.

Capo II

DELLA PRESIDENZA DELLA CORTE E DELLE SEZIONI

Articolo 7

§ 1

Subito dopo il rinnovo parziale previsto dagli articoli 32 ter del Trattato CECA, 167 del Trattato CEE e 139 del Trattato CEEA, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente della Corte.

§ 2

Se il presidente della Corte cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

§ 3

Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza

assoluta, si procede ad un secondo scrutinio e viene eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Articolo 8

Il presidente dirige le attività e gli uffici della Corte; ne presiede le udienze e le deliberazioni in camera di consiglio.

Articolo 9

§ 1

La Corte costituisce nel suo ambito più sezioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, del Trattato CECA, dall'articolo 165, secondo comma, del Trattato CEE e dall'articolo 137, secondo comma, del Trattato CEEA e decide dell'assegnazione ad esse dei giudici.

La composizione delle sezioni è resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

§ 2

Non appena è stato depositato l'atto introduttivo, il presidente della Corte assegna la causa per l'eventuale istruttoria a una delle sezioni e designa nell'ambito di questa il giudice relatore.

§ 3

La Corte fissa i criteri secondo i quali le cause sono in linea di massima ripartite fra le sezioni.

§ 4

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti dinanzi alle sezioni.

Per le cause rimesse alle sezioni, i poteri del presidente della Corte sono esercitati dal presidente della sezione.

Articolo 10

§ 1

La Corte nomina per un anno i presidenti di sezione, come pure il primo avvocato generale.

Si applica l'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Le nomine effettuate in forza del presente paragrafo sono rese note mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

§ 2

Subito dopo la designazione del giudice relatore da parte del presidente, il primo avvocato generale decide in merito all'assegnazione delle cause agli avvocati generali. In caso di assenza o d'impedimento di un avvocato generale, adotta le disposizioni necessarie.

Articolo 11

In caso di assenza o d'impedimento del presidente della Corte o in caso di vacanza della presidenza, questa viene assunta da uno dei presidenti di sezione secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.

In caso d'impedimento simultaneo del presidente della Corte e dei presidenti di sezione, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno degli altri giudici secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.

Capo III

DELLA CANCELLERIA

Sezione prima — Del cancelliere e dei cancellieri aggiunti

Articolo 12

§ 1

La Corte nomina il cancelliere.

Il presidente informa i membri della Corte, due settimane prima della data stabilita per la nomina, delle candidature che sono state presentate.

§ 2

Le proposte devono essere corredate di tutte le informazioni relative all'età, alla nazionalità, ai titoli universitari, alle conoscenze linguistiche, agli incarichi attuali e precedenti ed all'esperienza giudiziaria ed eventualmente internazionale dei candidati.

§ 3

Si procede alla nomina con le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

§ 4

Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Può essere rinominato.

§ 5

Le disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento si applicano al cancelliere.

§ 6

Il cancelliere può essere esonerato dalle sue funzioni soltanto se non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica; la Corte decide dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le proprie osservazioni.

§ 7

Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, la Corte nomina il suo successore per un periodo di sei anni.

Articolo 13

La Corte può nominare, secondo la procedura prevista per la nomina del cancelliere, uno o più cancellieri aggiunti, incaricati di assistere il cancelliere o di sostituirlo nei limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 14

Il presidente designa i funzionari o altri dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo e dei cancellieri aggiunti o di vacanza dei loro posti.

Articolo 15

Le istruzioni per il cancelliere sono stabilite dalla Corte, su proposta del presidente.

Articolo 16

§ 1

La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro, vidimato dal presidente, in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti processuali ed i documenti depositati a loro sostegno, nell'ordine della loro produzione.

§ 2

Il cancelliere annota l'avvenuta iscrizione nel registro sugli originali e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.

§ 3

Le iscrizioni nel registro e le annotazioni previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti pubblici.

§ 4

Le modalità per la tenuta del registro sono stabilite dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 15 del presente regolamento.

§ 5

Qualsiasi interessato può consultare il registro ed ottenere copie od estratti in base alla tariffa della cancelleria, fissata dalla Corte su proposta del cancelliere.

Qualsiasi parte in causa può inoltre ottenere, in base alla tariffa di cancelleria, copie conformi degli atti processuali e copie esecutive delle ordinanze e delle sentenze.

§ 6

Nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è pubblicato un avviso indicante la data d'iscrizione dell'atto introduttivo, il nome e il domicilio delle parti, l'oggetto della controversia, le conclusioni dell'atto introduttivo, nonché i motivi e i principali argomenti addotti.

§ 7

La Corte trasmette al Consiglio o alla Commissione, quando non siano parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché possano accertare se l'inapplicabilità d'un loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 36, terzo comma, del Trattato CECA, dell'articolo 184 del Trattato CEE o dell'articolo 156 del Trattato CEEA.

Articolo 17

§ 1

Sotto l'autorità del presidente, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti gli atti e documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.

§ 2

Il cancelliere assiste la Corte, le sezioni, il presidente ed i giudici in tutti gli atti del loro ufficio.

Articolo 18

Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è responsabile degli archivi e provvede alle pubblicazioni della Corte.

Articolo 19

Con riserva di quanto dispongono gli articoli 4 e 27 del presente regolamento, il cancelliere assiste alle riunioni della Corte e delle sezioni.

Sezione seconda — Degli uffici della Corte*Articolo 20*

§ 1

I funzionari e gli altri dipendenti della Corte sono nominati secondo le modalità stabilite nel regolamento relativo allo statuto del personale.

§ 2

Prima di assumere le loro funzioni, i funzionari prestano, davanti al presidente assistito dal cancelliere, il seguente giuramento:

«Giuro di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dalla Corte di giustizia delle Comunità europee».

Articolo 21

La Corte, su proposta del cancelliere, stabilisce e modifica il piano organizzativo dei suoi uffici.

Articolo 22

La Corte istituisce un ufficio linguistico composto da esperti che comprovino di possedere un'adeguata cultura giuridica ed un'ampia conoscenza di più lingue ufficiali della Corte.

Articolo 23

All'amministrazione della Corte, alla gestione finanziaria ed alla contabilità provvede, sotto l'autorità del presidente, il cancelliere con il concorso di un amministratore.

Capo IV**DEI RELATORI AGGIUNTI***Articolo 24*

§ 1

Qualora lo ritenga necessario per lo studio e l'istruzione delle cause introdotte, la Corte propone, ai sensi degli articoli 16 dello Statuto CECA e 12 degli Statuti CEE e CEEA, la nomina di relatori aggiunti.

§ 2

I relatori aggiunti hanno segnatamente il compito di:

- assistere il presidente nei procedimenti sommari;
- assistere i giudici relatori nell'espletamento delle loro mansioni.

§ 3

Nell'adempimento delle loro funzioni i relatori aggiunti rispondono, a seconda del caso, al presidente della Corte, al presidente di una delle sezioni o ad un giudice relatore.

§ 4

Prima di assumere le loro funzioni i relatori aggiunti prestano davanti alla Corte il giuramento previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.

Capo V**DEL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE***Articolo 25*

§ 1

Il giorno e l'ora delle riunioni della Corte vengono stabiliti dal presidente.

§ 2

Il giorno e l'ora delle riunioni delle sezioni vengono stabiliti dal presidente di ciascuna sezione.

§ 3

Per tenere una o più riunioni determinate, la Corte e le sezioni possono scegliere un luogo diverso dalla sede della Corte.

Articolo 26

§ 1

Se, a causa di assenza o d'impedimento, i giudici sono in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non sia il giudice relatore. In tal caso il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza si astiene dal partecipare alla deliberazione.

§ 2

Se, convocata la Corte, risulta che il quorum di sette giudici non è raggiunto, il presidente rinvia la seduta fino a che non sia raggiunto detto quorum.

§ 3

Se, in una delle sezioni, il quorum di tre giudici non è raggiunto, il presidente della sezione ne informa il presidente della Corte, che designa un altro giudice per completare la sezione.

Articolo 27

§ 1

La Corte e le sezioni deliberano in camera di consiglio.

§ 2

Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all'udienza ed eventualmente il relatore aggiunto incaricato dello studio della causa.

§ 3

Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.

§ 4

Prima che un punto da decidere sia sottoposto a votazione, ogni giudice può richiedere che esso venga formulato in una lingua di sua scelta e comunicato per iscritto alla Corte od alla sezione.

§ 5

Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione della Corte. I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.

§ 6

In caso di divergenza sull'oggetto, sul tenore e sull'ordine delle questioni o sull'interpretazione del voto, decide la Corte o la sezione.

§ 7

Gli avvocati generali prendono parte con voto deliberativo alle decisioni della Corte in materia amministrativa. Il cancelliere assiste a tali deliberazioni, salvo diversa decisione della Corte.

§ 8

Quando è riunita senza l'assistenza del cancelliere, la Corte incarica il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento di redigere, se del caso, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da tale giudice.

Articolo 28

§ 1

Salvo speciale decisione della Corte, le ferie giudiziarie sono fissate come segue:

- dal 18 dicembre al 10 gennaio;
- dalla domenica che precede il giorno di Pasqua alla seconda domenica dopo Pasqua;
- dal 15 luglio al 15 settembre.

Durante le ferie giudiziarie, all'ufficio di presidenza, nel luogo in cui la Corte ha sede, provvede sia il presidente tenendosi in contatto con il cancelliere, sia un presidente di sezione od un altro giudice che egli inviti a sostituirlo.

§ 2

Durante le ferie giudiziarie, il presidente può, in caso d'urgenza, convocare i giudici e gli avvocati generali.

§ 3

La Corte osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.

§ 4

La Corte può accordare permessi ai giudici ed agli avvocati generali per giustificati motivi.

Capo VI

DEL REGIME LINGUISTICO

Articolo 29

§ 1

Le lingue processuali sono il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo e il tedesco.

§ 2

La lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:

- a) se il convenuto è uno Stato membro od una persona fisica o giuridica appartenente ad uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;
- b) su richiesta congiunta delle parti, la Corte può autorizzare l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale;
- c) su richiesta di una parte, sentita l'altra parte e l'avvocato generale, la Corte può autorizzare, in deroga a quanto disposto sub a) e b), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni delle Comunità europee.

Nelle ipotesi contemplate dall'articolo 103 del presente regolamento, la lingua ufficiale è quella del giudice nazionale che rinvia alla Corte.

§ 3

La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni della Corte.

Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale.

Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. La

Corte o la sezione può in qualunque momento ordinare, d'ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale.

In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

§ 4

Se un testimone od un perito dichiara di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, la Corte o la sezione lo autorizza ad esprimersi in un'altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

§ 5

Il presidente della Corte ed i presidenti di sezione nella direzione delle discussioni, il giudice relatore nella relazione preliminare e nella relazione d'udienza, i giudici e gli avvocati generali quand'abbiano da formulare domande e questi ultimi per le loro conclusioni, possono usare una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, diversa da quella processuale. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

Articolo 30

§ 1

Su richiesta d'un giudice, d'un avvocato generale o d'una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 29 di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi alla Corte o alla sezione.

§ 2

Le pubblicazioni della Corte sono redatte nelle lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.

Articolo 31

I testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma dell'articolo 29 del presente regolamento fanno fede.

Capo VII

DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI AGENTI, CONSULENTI ED AVVOCATI

Articolo 32

§ 1

Gli agenti che rappresentano uno Stato od un'istituzione, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi alla Corte ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da essa delegata

mediante rogatoria, godono dell'immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti relativi alla causa od alle parti.

§ 2

Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni:

- a) tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo alla Corte per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato;
- b) gli agenti, consulenti ed avvocati hanno diritto all'assegnazione delle valute necessarie all'espletamento del loro incarico;
- c) gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all'espletamento del loro incarico.

Articolo 33

Per fruire dei privilegi, immunità e facilitazioni menzionati nell'articolo precedente, gli interessati devono previamente comprovare la loro qualità:

- a) gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dallo Stato o dall'istituzione che essi rappresentano; una copia di tale documento dev'essere immediatamente trasmessa dallo Stato o dall'istituzione di cui trattasi al cancelliere della Corte;
- b) i consulenti e gli avvocati, mediante un'attestazione sottoscritta dal cancelliere. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento.

Articolo 34

I privilegi, le immunità e le facilitazioni di cui è fatta menzione nell'articolo 32 del presente regolamento sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa.

La Corte può togliere l'immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.

Articolo 35

§ 1

Il consulente o l'avvocato il cui comportamento dinanzi alla Corte, a una sezione o ad un magistrato sia incompatibile col decoro della Corte o che usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali essi gli sono stati riconosciuti può venir escluso in qualsiasi momento dal patrocinio della causa mediante ordinanza della Corte o della sezione, sentito l'avvocato generale e posto l'interessato in grado di esporre le sue difese.

Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.

§ 2

Se un consulente od un avvocato è escluso dal patrocinio di una causa, il procedimento è sospeso fino alla scadenza del

termine impartito dal presidente alla parte interessata per designare un altro consulente od avvocato.

§ 3

Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.

Articolo 36

Le disposizioni del presente capo si applicano ai professori ammessi a patrocinare dinanzi alla Corte ai sensi degli articoli 20 dello Statuto CECA e 17 degli Statuti CEE e CEEA.

TITOLO SECONDO

DEL PROCEDIMENTO

Capo I

DELLA FASE SCRITTA

Articolo 37

§ 1

L'originale di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte.

L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per la Corte e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.

§ 2

Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dalla Corte, la traduzione nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio di ogni loro atto processuale. Si applica l'ultimo comma del paragrafo precedente.

§ 3

Tutti gli atti processuali devono essere datati. Ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria.

§ 4

Ad ogni atto processuale dev'essere allegato un fascicolo degli atti o documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti.

§ 5

Qualora, a causa della mole di un atto o documento, ne siano esibiti soltanto degli estratti, l'intero documento, o copia completa di esso, dev'essere depositato in cancelleria.

Articolo 38

§ 1

Il ricorso di cui agli art. 22 dello Statuto CECA e 19 degli Statuti CEE e CEEA deve contenere:

- a) il nome e il domicilio del ricorrente;
- b) la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto;
- c) l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti;
- d) le conclusioni del ricorrente;
- e) se del caso, le offerte di prova.

§ 2

Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Corte. In esso dev'essere indicato il nome della persona che è stata autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione.

Se il ricorso non è conforme a quanto sopra prescritto, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all'agente o all'avvocato della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 79, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte.

§ 3

L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti la sua iscrizione negli albi professionali di uno degli Stati membri.

§ 4

Al ricorso devono essere allegati, ove occorra, i documenti indicati dagli articoli 22, secondo comma, dello Statuto CECA e 19, secondo comma, degli Statuti CEE e CEEA.

§ 5

Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare al ricorso:

- a) il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;
- b) la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.

§ 6

I ricorsi proposti ai sensi degli articoli 42 ed 89 del Trattato CECA, 181 e 182 del Trattato CEE e 153 e 154 del Trattato CEEA devono essere corredati di una copia della clausola compromissoria contenuta nel contratto di diritto pubblico o privato stipulato dalle Comunità o per conto di esse, ovvero di una copia del compromesso intervenuto tra gli Stati membri interessati.

§ 7

Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, il cancelliere impartisce al

ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione del ricorso o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, la Corte, sentito l'avvocato generale, decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Articolo 39

Il ricorso è notificato al convenuto. Nell'ipotesi prevista dal paragrafo 7 dell'articolo precedente, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione del ricorso o dopo che la Corte ne avrà riconosciuta la ricevibilità con riguardo alle condizioni di forma enunciate dall'articolo precedente.

Articolo 40

§ 1

Nel termine di un mese dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:

- il nome e il domicilio del convenuto;
- gli argomenti di fatto e di diritto invocati;
- le conclusioni del convenuto;
- le offerte di prove.

Si applica l'articolo 38, paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento.

§ 2

Il termine previsto dal paragrafo precedente può essere prorogato dal presidente su richiesta motivata del convenuto.

Articolo 41

§ 1

Il ricorso ed il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto.

§ 2

Il presidente fissa la data entro la quale gli atti suddetti devono essere depositati.

Articolo 42

§ 1

Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.

§ 2

È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

Se, durante il procedimento, una delle parti deduce motivi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali motivi.

La decisione sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservata alla sentenza definitiva.

Articolo 43

Dopo aver sentito le parti e l'avvocato generale, il presidente, se l'assegnazione prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, ha già avuto luogo, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza la riunione di più cause relative allo stesso oggetto, ai fini della fase scritta od orale o della sentenza definitiva. Egli può nuovamente separarle.

Articolo 44

§ 1

Dopo il deposito della controreplica prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento, il presidente fissa la data per la presentazione alla Corte della relazione preliminare del giudice relatore. Questa contiene proposte sull'opportunità di provvedimenti istruttori o di altri provvedimenti preparatori, nonché sull'eventuale rimessione della causa alla sezione designata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

La Corte, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.

La stessa procedura si applica:

- se la replica o la controreplica non è stata depositata entro il termine fissato in virtù dell'articolo 41, paragrafo 2, del presente regolamento;
- se la parte interessata dichiara di rinunciare alla presentazione della replica o della controreplica.

§ 2

Se la Corte decide di procedere all'istruzione e non vi provvede essa stessa, ne incarica la sezione.

Se la Corte decide di iniziare la fase orale senza istruzione, il presidente ne fissa la data.

Articolo 44 bis

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari del presente regolamento, e tranne i casi specifici in cui la Corte, dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 40, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 41, paragrafo 1, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale e con l'espreso consenso delle parti, decida diversamente, il procedimento dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale.

Capo II

DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

Sezione prima — Dei mezzi istruttori

Articolo 45

§ 1

La Corte, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che

specifica i fatti da provare. Le parti sono sentite prima che la Corte decida i mezzi istruttori previsti dal paragrafo 2, lettere c), d) ed e).

L'ordinanza è notificata alle parti.

§ 2

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello Statuto CECA, 21 e 22 dello Statuto CEE e 22 e 23 dello Statuto CEEA, i mezzi istruttori comprendono:

- a) la comparizione personale delle parti;
- b) la richiesta di informazioni e la produzione di documenti;
- c) la prova testimoniale;
- d) la perizia;
- e) il sopralluogo.

§ 3

La Corte assume i mezzi istruttori da essa disposti o ne incarica il giudice relatore.

L'avvocato generale partecipa all'assunzione dei mezzi istruttori.

§ 4

Sono riservati la prova contraria e l'ampliamento dei mezzi di prova.

Articolo 46

§ 1

La sezione incaricata dell'istruzione esercita i poteri attribuiti alla Corte dagli articoli 45 e da 47 a 53 del presente regolamento. I poteri conferiti al presidente della Corte sono esercitati dal presidente della sezione.

§ 2

Al procedimento dinanzi alla sezione si applicano gli articoli 56 e 57 del presente regolamento.

§ 3

Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori.

Sezione seconda — Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti

Articolo 47

§ 1

La Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti e sentito l'avvocato generale, ordina l'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni. L'ordinanza precisa i fatti da accertare.

I testimoni sono citati dalla Corte, sia d'ufficio che su richiesta delle parti o dell'avvocato generale.

La richiesta di una parte per l'assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l'audizione.

§ 2

I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati mediante ordinanza della Corte, che contiene:

- a) il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei testimoni;
- b) l'indicazione dei fatti sui quali i testimoni debbono essere sentiti;
- c) eventualmente la menzione delle disposizioni adottate dalla Corte per il rimborso delle spese sopportate dai testimoni e delle sanzioni applicabili in caso di mancata comparizione.

La suddetta ordinanza è notificata alle parti ed ai testimoni.

§ 3

La Corte può subordinare la citazione dei testimoni di cui le parti hanno richiesto l'audizione al previo versamento presso la cassa della Corte di un deposito, di cui stabilisce l'ammontare, che garantisca il rimborso delle spese da liquidare.

La cassa della Corte anticipa le spese necessarie per i testimoni citati d'ufficio.

§ 4

Accertata l'identità dei testimoni, il presidente li informa che dovranno confermare le loro dichiarazioni nel modo stabilito dal presente regolamento.

I testimoni depongono dinanzi alla Corte, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente può, su richiesta delle parti o d'ufficio, porre domande ai testimoni.

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.

Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni.

§ 5

Dopo aver reso la deposizione, il testimone presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».

La Corte, sentite le parti, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.

§ 6

Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni dei testimoni.

Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.

Il verbale ha valore di atto pubblico.

Articolo 48

§ 1

I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza.

§ 2

Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi alla Corte, questa può infliggergli una sanzione pecuniaria

non superiore, nel massimo, a 5 000 Ecu e ordinare una nuova citazione del testimone a sue spese.

La stessa sanzione può essere inflitta ad un testimone che, senza motivo legittimo, si rifiuti di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che può eventualmente sostituirlo.

§ 3

La sanzione pecuniaria inflitta può essere revocata qualora il testimone dimostri alla Corte di essere stato legittimamente impedito. La sanzione pecuniaria può essere ridotta su richiesta del testimone qualora questo dimostri che essa è sproporzionata rispetto ai suoi redditi.

§ 4

All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente articolo si procede in conformità agli articoli 44 e 92 del Trattato CECA, 187 e 192 del Trattato CEE e 159 e 164 del Trattato CEEA.

Articolo 49

§ 1

La Corte può disporre perizie. L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.

§ 2

Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all'espletamento del suo incarico. È sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell'incarico affidato al perito.

La Corte può chiedere alle parti o ad una di esse il versamento di un deposito che garantisca il rimborso delle spese della perizia.

§ 3

Su richiesta del perito, la Corte può disporre di procedere all'audizione di testimoni, che sono sentiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 47 del presente regolamento.

§ 4

Il perito può esprimere il suo parere soltanto sui quesiti che gli sono stati espressamente sottoposti.

§ 5

Dopo il deposito della relazione, la Corte può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti.

Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande al perito.

§ 6

Dopo il deposito della relazione, il perito presta dinanzi alla Corte il seguente giuramento:

«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità».

La Corte, sentite le parti, può dispensare il perito dal prestare giuramento.

Articolo 50

§ 1

Se una parte ricusa un testimone od un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone od un perito si rifiuta di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che lo sostituisce, la Corte provvede.

§ 2

La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere fatta dalla parte nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell'ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le prove offerte.

Articolo 51

§ 1

I testimoni ed i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso dalla cassa della Corte un anticipo su queste spese.

§ 2

I testimoni hanno inoltre diritto ad un'indennità compensativa di mancato guadagno ed i periti ad un onorario per le loro prestazioni. Le indennità suddette sono pagate dalla cassa della Corte ai testimoni ed ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.

Articolo 52

La Corte può, su richiesta delle parti o d'ufficio, disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o periti secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento previsto dall'articolo 125 del presente regolamento.

Articolo 53

§ 1

Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

§ 2

Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale o relazione peritale ed ottenerne copia a loro spese.

Sezione terza — Della chiusura dell'istruzione

Articolo 54

Dopo l'espletamento dell'istruttoria, il presidente, salvo che la Corte decida di assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni scritte, fissa la data d'inizio della fase orale.

Se è stato fissato un termine per la presentazione di osservazioni scritte, il presidente fissa la data dell'inizio della fase orale alla scadenza di tale termine.

Capo III

DELLA FASE ORALE

Articolo 55

§ 1

Salvo la priorità delle decisioni previste dall'articolo 85 del presente regolamento, la Corte conosce delle cause per le quali è stata adita nell'ordine secondo il quale è compiuta la loro istruzione. Tra più cause di cui l'istruzione sia compiuta contemporaneamente, l'ordine è determinato dalla data d'iscrizione dell'atto introduttivo nel registro.

§ 2

Il presidente, a motivo di circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa con priorità.

Il presidente, sentite le parti e l'avvocato generale, può, a motivo di circostanze particolari, d'ufficio o su domanda di una parte, disporre che la decisione di una causa venga differita. Qualora le parti di una causa ne chiedano di comune accordo il rinvio, il presidente può accordarlo.

Articolo 56

§ 1

Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell'udienza.

§ 2

La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare le discussioni.

Articolo 57

Il presidente, nel corso del dibattimento, può porre domande agli agenti, consulenti o avvocati delle parti.

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.

Articolo 58

Le parti possono partecipare alla discussione orale solo per il tramite dei loro agenti, consulenti o avvocati.

Articolo 59

§ 1

L'avvocato generale presenta, prima della chiusura della fase orale, le sue conclusioni orali motivate.

§ 2

Dopo le conclusioni dell'avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale.

Articolo 60

La Corte, sentito l'avvocato generale, può in qualsiasi momento, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, sia

disporre un mezzo istruttorio, sia prescrivere la rinnovazione o l'ampliamento di ogni atto di istruzione. Essa può incaricare la sezione o il giudice relatore di provvedervi.

Articolo 61

La Corte, sentito l'avvocato generale, può ordinare la riapertura della fase orale:

Articolo 62

§ 1

Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

§ 2

Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale ed ottenerne copia a loro spese.

Capo IV

DELLE SENTENZE

Articolo 63

La sentenza contiene:

- l'indicazione che essa è pronunciata dalla Corte;
- la data in cui è pronunciata;
- il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione;
- il nome dell'avvocato generale;
- il nome del cancelliere;
- l'indicazione delle parti;
- i nomi degli agenti, consulenti o avvocati delle parti;
- le conclusioni delle parti;
- la menzione che l'avvocato generale è stato sentito;
- l'esposizione sommaria dei fatti;
- la motivazione;
- il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese.

Articolo 64

§ 1

La sentenza è pronunciata in pubblica udienza, previa convocazione delle parti.

§ 2

L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti.

§ 3

Sull'originale della sentenza il cancelliere annota la data della pronuncia.

Articolo 65

La sentenza ha forza obbligatoria dal giorno in cui è pronunciata.

Articolo 66

§ 1

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'interpretazione delle sentenze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificati dalla Corte, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, purché tale richiesta sia proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

§ 2

Le parti, debitamente avvertite dal cancelliere, possono presentare osservazioni scritte nel termine impartito dal presidente.

§ 3

La Corte provvede in camera di consiglio, sentito l'avvocato generale.

§ 4

L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della sentenza rettificata. A margine dell'originale della sentenza rettificata è fatta annotazione dell'ordinanza suddetta.

Articolo 67

Se la Corte ha ommesso di statuire su un capo isolato delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene deve adire la Corte mediante istanza nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza.

La suddetta istanza è notificata all'altra parte, cui il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

Dopo la presentazione delle suddette osservazioni, la Corte, sentito l'avvocato generale, statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda.

Articolo 68

Una raccolta della giurisprudenza della Corte è pubblicata a cura del cancelliere.

Capo V

DELLE SPESE

Articolo 69

§ 1

Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa.

§ 2

La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

§ 3

Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

La Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.

§ 4

Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

La Corte può decidere che una parte interveniente diversa da quelle indicate nel comma precedente sopporti le proprie spese.

§ 5

La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.

In mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

§ 6

In caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa.

Articolo 70

Nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell'articolo 69, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.

Articolo 71

Le spese che una parte ha dovuto sostenere per l'esecuzione forzata devono essere rimborsate dalla parte avversa secondo la tariffa vigente nello Stato nel cui territorio essa viene effettuata.

Articolo 72

Il procedimento dinanzi alla Corte è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:

- a) se la Corte ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate, essa può, sentito l'avvocato generale, condannare al rimborso la parte che le ha provocate;

- b) le spese di ogni lavoro di copia o di traduzione effettuato su richiesta di una parte, e che il cancelliere considera come straordinarie, devono essere rimborsate dalla parte in base alla tariffa prevista dall'articolo 16, paragrafo 5, del presente regolamento.

Articolo 73

Senza pregiudizio di quanto dispone l'articolo precedente, sono considerate spese ripetibili:

- a) le somme e le indennità dovute ai testimoni ed ai periti ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento;
- b) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato.

Articolo 74

§ 1

Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, la sezione a cui la causa era stata assegnata statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte e le conclusioni dell'avvocato generale.

§ 2

Le parti possono richiedere, ai fini dell'esecuzione, una copia esecutiva dell'ordinanza.

Articolo 75

§ 1

La cassa della Corte effettua i pagamenti nella valuta del paese in cui la Corte ha sede.

Su richiesta dell'interessato, i pagamenti sono effettuati nella valuta del paese nel quale sono state fatte le spese ripetibili o nel quale si sono compiuti gli atti che danno luogo a rifusione.

§ 2

Gli altri debitori effettuano i pagamenti nella valuta del loro paese di origine.

§ 3

Il cambio delle valute è effettuato al corso ufficiale del giorno del pagamento nel paese dove la Corte ha sede.

Capo VI

DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 76

§ 1

Se una parte si trova nell'impossibilità di affrontare in tutto o parzialmente le spese di causa può chiedere in qualsiasi momento l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni da cui risulti che il richiedente si trova in stato di bisogno ed in particolare di un certificato dell'autorità competente che attesti la sua indigenza.

§ 2

Se la domanda è presentata prima del ricorso che il richiedente intende proporre, in essa deve esserne sommariamente esposto l'oggetto.

Per la presentazione della domanda non è prescritta l'assistenza di un avvocato.

§ 3

Il presidente designa il giudice relatore. La sezione di cui il giudice relatore fa parte, esaminate le osservazioni scritte dell'altra parte, sentito l'avvocato generale, decide se debba concedersi o meno il beneficio, totale o parziale, del gratuito patrocinio. La sezione esamina se l'azione non appaia manifestamente infondata.

La sezione provvede mediante ordinanza non motivata e non impugnabile.

§ 4

L'ammissione al gratuito patrocinio può essere revocata in qualsiasi momento, d'ufficio o su richiesta di parte, se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali la si era concessa.

§ 5

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, la cassa della Corte anticipa le spese.

La decisione che provvede sulle spese può disporre la distrazione a favore della cassa della Corte di somme anticipate per il gratuito patrocinio.

Il cancelliere ne effettua il recupero nei confronti della parte condannata a pagarle.

Capo VII

DELLA RINUNCIA AGLI ATTI

Articolo 77

Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la vertenza ed informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 69, paragrafo 5, considerate, eventualmente, le proposte formulate in tal senso dalle parti.

Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 33 e 35 del Trattato CECA, 173 e 175 del Trattato CEE e 146 e 148 del Trattato CEEA.

Articolo 78

Se il ricorrente comunica per iscritto alla Corte che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 69, paragrafo 5.

Capo VIII

DELLE NOTIFICHE

Articolo 79

Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere, al domicilio eletto dal destinatario sia con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare, sia rimettendone copia verso ricevuta.

Le copie dell'atto da notificare sono estratte ed autenticate dal cancelliere, salvo quando trattisi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento.

Capo IX

DEI TERMINI

Articolo 80

§ 1

I termini processuali previsti dai Trattati CECA, CEE e CEEA, dagli Statuti della Corte e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

- a) se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
- b) un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;
- c) quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni;
- d) i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;
- e) i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

§ 2

Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 81

§ 1

I termini fissati per l'impugnazione di un atto delle istituzioni decorrono, se l'atto è stato comunicato, dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione e, se l'atto è stato pubblicato, dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

§ 2

I termini processuali in ragione della distanza sono stabiliti dalla Corte mediante decisione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 82

I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti.

Il presidente e i presidenti di sezione possono conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che essi sono competenti a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.

Capo X

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 82 bis

§ 1

Il procedimento può essere sospeso:

- a) nei casi previsti dagli articoli 47, terzo comma, dello Statuto CECA, 47, terzo comma, dello Statuto CEE e 48, terzo comma, dello Statuto CEEA, con ordinanza emessa, sentito l'avvocato generale, dalla Corte o dalla sezione alla quale la causa è stata rimessa;
- b) in tutti gli altri casi, con decisione del presidente, presa dopo aver sentito l'avvocato generale e, tranne nei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103, le parti.

La ripresa del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.

Le ordinanze e le decisioni di cui al presente paragrafo sono notificate alle parti.

§ 2

La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell'ordinanza o della decisione.

Durante il periodo di sospensione nessun termine processuale scade nei confronti delle parti.

§ 3

Qualora l'ordinanza o la decisione di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione scade alla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di ripresa del

procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza o decisione.

A partire dalla data di ripresa, i termini processuali cominciano nuovamente a decorrere dall'inizio.

TITOLO TERZO

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Capo I

DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DEGLI ALTRI
PROVVEDIMENTI URGENTI MEDIANTE
PROCEDIMENTO SOMMARIO

Articolo 83

§ 1

La domanda, ai sensi degli articoli 39, secondo comma, del Trattato CECA, 185 del Trattato CEE e 157 del Trattato CEEA, per la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte.

La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dagli articoli 39, terzo comma, del Trattato CECA, 186 del Trattato CEE e 158 del Trattato CEEA è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale la Corte è stata adita e si riferisce alla causa stessa.

§ 2

Le domande previste dal paragrafo precedente debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

§ 3

La domanda va presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

Articolo 84

§ 1

La domanda è notificata all'altra parte, cui il presidente fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte od orali.

§ 2

Il presidente decide se sia il caso di disporre un'istruttoria.

Il presidente può accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato anche d'ufficio.

Articolo 85

Il presidente provvede personalmente o deferisce l'esame dalla domanda alla Corte.

In caso di assenza od impedimento del presidente, si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Se l'esame della domanda è stato deferito alla Corte, questa provvede d'urgenza, sentito l'avvocato generale. Si applica l'articolo precedente.

Articolo 86

§ 1

Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata non impugnabile, che è immediatamente notificata alle parti.

§ 2

L'esecuzione dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, di cui l'ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.

§ 3

L'ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.

§ 4

L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica la pronuncia della Corte nel merito.

Articolo 87

Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze.

Articolo 88

Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.

Articolo 89

Le disposizioni del presente capo si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata delle decisioni della Corte o degli atti di altre istituzioni, proposta ai sensi degli articoli 44 e 92 del Trattato CECA, 187 e 192 del Trattato CEE e 159 e 164 del Trattato CEEA.

L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'avere efficacia.

Articolo 90

§ 1

Le domande previste dall'articolo 81, terzo e quarto comma, del Trattato CEEA devono indicare:

- a) il nome ed il domicilio delle persone od imprese sottoposte al controllo;
- b) l'oggetto e lo scopo del controllo.

§ 2

Il presidente provvede mediante ordinanza. Si applica l'articolo 86 del presente regolamento.

In caso d'assenza o impedimento del presidente si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Capo II

DEGLI INCIDENTI

Articolo 91

§ 1

Se una parte chiede alla Corte di statuire su un'eccezione od un incidente senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato.

La domanda deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui è basata, enunciare le conclusioni ed essere corredata dei documenti richiamati a sostegno.

§ 2

Depositato l'atto introduttivo della domanda, il presidente fissa all'altra parte un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni.

§ 3

Salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

§ 4

La Corte, sentito l'avvocato generale, provvede sulla domanda incidentale o rinvia al merito.

Se la Corte respinge la domanda incidentale o rinvia al merito, il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa.

Articolo 92

§ 1

Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l'atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

§ 2

L'irricevibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venir rilevata d'ufficio dalla Corte, che statuisce nelle forme previste dall'articolo 91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

Capo III

DELL'INTERVENTO

Articolo 93

§ 1

L'istanza d'intervento va proposta entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 6.

L'istanza d'intervento deve contenere:

- a) l'indicazione della causa di cui trattasi;
- b) il nome delle parti della causa;
- c) il nome e il domicilio dell'interveniente;
- d) l'elezione di domicilio dell'interveniente nel luogo in cui ha sede la Corte;
- e) le conclusioni a sostegno delle quali l'interveniente chiede d'intervenire;
- f) nel caso di istanze d'intervento che non siano proposte da Stati membri o da istituzioni, l'esposizione dei motivi che comprovano l'interesse dell'interveniente alla definizione della controversia.

L'interveniente deve farsi rappresentare a norma degli articoli 20, primo e secondo comma, dello Statuto CECA e 17 degli Statuti CEE e CEEA.

Si applicano gli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

§ 2

L'istanza d'intervento è notificata alle parti.

Il presidente, prima di statuire sull'istanza d'intervento, pone le parti in grado di presentare osservazioni scritte od orali.

Il presidente statuisce sull'istanza d'intervento con ordinanza o deferisce l'esame dell'istanza alla Corte.

§ 3

Se il presidente dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d'una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.

§ 4

L'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.

§ 5

Il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria d'intervento.

La memoria d'intervento deve contenere:

- a) le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti;
- b) i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente;
- c) eventualmente, le offerte di prova.

§ 6

Dopo il deposito della memoria d'intervento il presidente fissa, se del caso, un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.

Capo IV

DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E
DELL'OPPOSIZIONE

Articolo 94

§ 1

Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni.

La suddetta domanda è notificata al convenuto. Il presidente fissa la data d'inizio della fase orale.

§ 2

Prima di emettere la sentenza contumaciale, la Corte, sentito l'avvocato generale, accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Può disporre mezzi istruttori.

§ 3

La sentenza contumaciale è esecutiva. Tuttavia la Corte può sospenderne l'esecuzione sino a che essa abbia statuito sull'opposizione proposta ai sensi del paragrafo seguente, o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione di cui l'ammontare e le modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze; tale cauzione è liberata in difetto di opposizione o in caso di rigetto.

§ 4

Avverso la sentenza contumaciale è ammessa opposizione.

Questa va proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza; va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

§ 5

Avvenuta la notifica dell'opposizione, il presidente fissa all'altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte.

Il procedimento è proseguito conformemente agli articoli 44 e seguenti del presente regolamento.

§ 6

La Corte statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione.

L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza contumaciale. A margine della sentenza contumaciale viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione.

Capo V

DELL'ATTRIBUZIONE DI DETERMINATE CAUSE ALLE
SEZIONI

Articolo 95

§ 1

La Corte può rimettere alle sezioni le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale di primo grado ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto CECA, dell'articolo 49 dello

Statuto CEE e dell'articolo 50 dello Statuto CEEA, le domande di pronuncia pregiudiziale di cui all'articolo 103 del presente regolamento e qualsiasi altra causa, tranne quelle instaurate dinanzi alla Corte da Stati membri o da istituzioni, nella misura in cui la difficoltà o l'importanza della causa, o particolari circostanze, non richiedono una decisione della Corte in seduta plenaria.

§ 2

La decisione di rimessione è presa dalla Corte dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, in base alla relazione preliminare presentata dal giudice relatore, sentito l'avvocato generale.

Tuttavia, tale rimessione non è ammessa qualora uno Stato membro o un'istituzione, parte nel procedimento, abbia chiesto che la causa sia decisa in seduta plenaria. Ai sensi di questa disposizione, per «parte» s'intende qualsiasi Stato membro o qualsiasi istituzione che sia parte originaria o parte interveniente nella controversia, o che abbia depositato osservazioni scritte nell'ambito di uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all'articolo 103.

La domanda di cui al comma precedente non può essere proposta nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti.

§ 3

La sezione può rinviare una causa alla Corte in qualsiasi stadio del procedimento.

Articolo 96

(abrogato)

Capo VI

DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO

Sezione prima — Dell'opposizione di terzo

Articolo 97

§ 1

Gli articoli 37 e 38 del presente regolamento si applicano all'opposizione di terzo; l'atto di opposizione deve inoltre:

- a) specificare la sentenza opposta;
- b) indicare per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i diritti del terzo opponente;
- c) indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale.

L'opposizione è proposta contro tutte le parti della causa principale.

Se la sentenza è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'opposizione va proposta nel termine di due mesi dalla pubblicazione.

§ 2

Su richiesta del terzo opponente può essere ordinata la sospensione dell'esecuzione della sentenza opposta. Si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo I, del presente regolamento.

§ 3

La sentenza opposta è modificata nei limiti in cui l'opposizione di terzo è accolta.

L'originale della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato all'originale della sentenza opposta. A margine della sentenza opposta viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo.

Sezione seconda — Della revocazione

Articolo 98

La revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.

Articolo 99

§ 1

Gli articoli 37 e 38 del presente regolamento si applicano alla domanda di revocazione; questa deve inoltre:

- a) specificare la sentenza impugnata;
- b) indicare i punti della sentenza oggetto di impugnazione;
- c) specificare i fatti su cui la domanda è basata;
- d) indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di fatti che legittimano la revocazione e l'osservanza del termine previsto dall'articolo precedente.

§ 2

La domanda di revocazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza impugnata.

Articolo 100

§ 1

Senza pregiudicare il merito, la Corte, sentito l'avvocato generale e viste le osservazioni scritte delle parti, statuisce mediante sentenza, resa in camera di consiglio, sulla ricevibilità della domanda.

§ 2

Se la Corte dichiara ricevibile la domanda, procede all'esame nel merito e statuisce mediante sentenza in conformità alle norme del presente regolamento.

§ 3

L'originale della sentenza di revocazione è allegato all'originale della sentenza revocata. A margine dell'originale della sentenza revocata viene fatta annotazione della sentenza di revocazione.

Capo VII

DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 101

§ 1

Il ricorso previsto dall'articolo 18, secondo comma, del Trattato CEEA deve contenere:

- a) il nome ed il domicilio del ricorrente;
- b) la qualità del firmatario;
- c) l'indicazione della decisione del collegio arbitrale impugnata;
- d) l'indicazione delle parti avverse;
- e) l'esposizione sommaria dei fatti;
- f) i motivi e le conclusioni del ricorrente.

§ 2

Si applicano gli articoli 37, paragrafi 3 e 4, e 38, paragrafi 2, 3 e 5, del presente regolamento.

Inoltre deve essere allegata al ricorso una copia conforme della decisione impugnata.

§ 3

Depositato il ricorso, il cancelliere della Corte invita il cancelliere del collegio arbitrale a trasmettere alla Corte di giustizia il fascicolo della vertenza.

§ 4

Il procedimento è proseguito in applicazione degli articoli 39, 40 e 55 e seguenti del presente regolamento.

§ 5

La Corte statuisce mediante sentenza. In caso di annullamento della decisione del collegio, la Corte, ove occorra, rinvia la vertenza al collegio stesso.

Capo VIII

DELL'INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE

Articolo 102

§ 1

La domanda d'interpretazione va proposta in conformità agli articoli 37 e 38 del presente regolamento. Essa deve precisare inoltre:

- a) la sentenza di cui trattasi;
- b) i passaggi di cui si chiede l'interpretazione.

La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza.

§ 2

La Corte, dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni, sentito l'avvocato generale, statuisce mediante sentenza.

L'originale della sentenza interpretativa è allegato all'originale della sentenza interpretata. A margine della sentenza interpretata viene fatta annotazione della sentenza interpretativa.

Capo IX

DELLE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE E
DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI IN MATERIA
D'INTERPRETAZIONE

Articolo 103

§ 1

Nelle ipotesi previste dagli articoli 20 dello Statuto CEE e 21 dello Statuto CEEA, il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, con riserva degli adattamenti imposti dalla natura del rinvio pregiudiziale.

§ 2

Il paragrafo 1 si applica alle domande di pronuncia pregiudiziale contemplate dal protocollo relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e dal protocollo relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, protocolli firmati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, come pure ai procedimenti contemplati dall'articolo 4 del protocollo ultimo nominato.

Il paragrafo 1 si applica anche alle domande di pronuncia pregiudiziale che possono essere previste da accordi successivi.

§ 3

Nel caso contemplato dall'articolo 41 del Trattato CECA, il provvedimento di rinvio viene notificato alle parti della causa principale, agli Stati membri, alla Commissione ed al Consiglio.

Entro due mesi da tale notifica, i soggetti di cui al comma precedente possono presentare memorie od osservazioni scritte.

Si applica il paragrafo 1.

Articolo 104

§ 1

Le decisioni dei giudici nazionali di cui all'articolo 103 sono comunicate agli Stati membri nella versione originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario.

§ 2

Nei procedimenti pregiudiziali la Corte tiene conto, per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti della causa principale, delle norme di procedura vigenti dinanzi ai giudici nazionali che hanno effettuato il rinvio.

§ 3

Qualora una questione pregiudiziale sia manifestamente identica a una questione sulla quale essa ha già statuito, la Corte, dopo aver informato il giudice di rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui agli articoli 20 dello Statuto CEE, 21 dello Statuto CEEA e 103,

paragrafo 3, del presente regolamento e dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza.

§ 4

Salvo quanto disposto dal paragrafo precedente, il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale. Tuttavia, la Corte, dopo la presentazione delle memorie od osservazioni di cui agli articoli 20 dello Statuto CEE, 21 dello Statuto CEEA e 103, paragrafo 3, del presente regolamento, su relazione del giudice relatore, dopo aver informato gli interessati che, a norma delle sopracitate disposizioni, hanno il diritto di presentare tali memorie od osservazioni, e se nessuno di essi abbia chiesto di presentare osservazioni orali, può, sentito l'avvocato generale, decidere diversamente.

§ 5

Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale.

In casi particolari la Corte può concedere, a titolo di gratuito patrocinio, un sussidio destinato ad agevolare la rappresentanza o la comparizione di una parte.

Capo X

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI PREVISTI DAGLI
ARTICOLI 103, 104 E 105 DEL TRATTATO CEEA

Articolo 105

§ 1

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 103, terzo comma, del Trattato CEEA, l'istanza, presentata in quattro copie conformi, è notificata alla Commissione.

§ 2

L'istanza va corredata del progetto dell'accordo o della convenzione di cui trattasi, delle osservazioni rivolte dalla Commissione allo Stato ricorrente e di tutti gli altri documenti a sostegno.

La Commissione presenta alla Corte le sue osservazioni entro il termine di dieci giorni, che può essere prorogato dal presidente, sentito lo Stato ricorrente.

Una copia conforme delle suddette osservazioni è notificata allo Stato ricorrente.

§ 3

Depositata l'istanza, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo questa designazione, il primo avvocato generale decide in merito all'assegnazione della causa a un avvocato generale.

§ 4

La Corte provvede in camera di consiglio, sentito l'avvocato generale.

Gli agenti o consulenti dello Stato ricorrente e della Commissione sono sentiti a loro richiesta.

Articolo 106

§ 1

Nelle ipotesi previste dagli articoli 104, ultimo comma, e 105, ultimo comma, del Trattato CEEA si applicano gli articoli 37 e seguenti del presente regolamento.

§ 2

L'istanza è comunicata allo Stato cui appartiene la persona o l'impresa contro la quale l'istanza è diretta.

Capo XI

DEI PARERI

Articolo 107

§ 1

Se la domanda di parere previo prevista dall'articolo 228 del Trattato CEE è presentata dal Consiglio, essa va notificata alla Commissione. Se la domanda è presentata dalla Commissione, essa va notificata al Consiglio ed agli Stati membri. Se la domanda è presentata da uno degli Stati membri, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Il presidente fissa alle istituzioni ed agli Stati cui la domanda è notificata il termine per presentare le loro osservazioni scritte.

§ 2

Il parere può riguardare tanto la compatibilità con le disposizioni del Trattato CEE di un accordo progettato,

quanto la competenza della Comunità o delle sue istituzioni a concludere tale accordo.

Articolo 108

§ 1

Pervenuta una domanda di parere previo ai sensi dell'articolo precedente, il presidente della Corte designa il giudice relatore.

§ 2

La Corte, sentiti gli avvocati generali, emette in camera di consiglio un parere motivato.

§ 3

Il parere, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione e dal cancelliere, è notificato al Consiglio, alla Commissione ed agli Stati membri.

Articolo 109

La domanda alla Corte di un parere ai sensi dell'articolo 95, quarto comma, del Trattato CECA va proposta congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio.

Il parere è emesso con le modalità previste dall'articolo precedente. Esso è comunicato alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.

TITOLO QUARTO

DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE CONTRO LE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 110

Nel giudizio d'impugnazione promosso contro le decisioni del Tribunale contemplato negli articoli 49 e 50 dello Statuto CECA, negli articoli 49 e 50 dello Statuto CEE e negli articoli 50 e 51 dello Statuto CEEA, la lingua processuale è identica a quella dell'impugnata decisione del Tribunale di primo grado, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, quarto comma, del presente regolamento.

Articolo 111

§ 1

L'impugnazione è proposta con il deposito di un ricorso presso la cancelleria della Corte o del Tribunale.

§ 2

La cancelleria del Tribunale trasmette immediatamente il fascicolo del giudizio di primo grado e, se del caso, l'atto d'impugnazione alla cancelleria della Corte.

Articolo 112

§ 1

L'atto d'impugnazione contiene:

- a) il nome e il domicilio della parte che propone l'impugnazione, detta ricorrente;
- b) l'indicazione delle altre parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale;
- c) i motivi e gli argomenti di diritto;
- d) le conclusioni del ricorrente.

L'articolo 37 e l'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento si applicano all'impugnazione.

§ 2

La decisione del Tribunale che costituisce oggetto di gravame deve essere allegata all'atto d'impugnazione. Va fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente.

§ 3

Se l'atto d'impugnazione non è conforme all'articolo 38, paragrafo 3, o al paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 38, paragrafo 7, del presente regolamento.

Articolo 113

§ 1

Le conclusioni dell'atto di impugnazione debbono avere per oggetto:

- l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale;
- l'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione.

§ 2

L'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

Articolo 114

L'atto di impugnazione è notificato a tutte le parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale. Si applica l'articolo 39 del presente regolamento.

Articolo 115

§ 1

Ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto d'impugnazione. Questo termine non può essere prorogato.

§ 2

La comparsa di risposta contiene:

- a) il nome e il domicilio della parte che la presenta;
- b) la data in cui è stato notificato a tale parte l'atto d'impugnazione;
- c) i motivi e gli argomenti di diritto;
- d) le conclusioni.

Si applica l'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

Articolo 116

§ 1

Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto:

- il rigetto totale o parziale dell'impugnazione oppure l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale,
- l'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione.

§ 2

La comparsa di risposta non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

Articolo 117

§ 1

L'atto di impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica, una controreplica o una qualsiasi altra memoria se il presidente, a seguito di una

domanda in tal senso proposta nel termine di sette giorni a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta o della replica, lo ritenga necessario e lo autorizzi espressamente per consentire alla parte interessata di difendere il suo punto di vista o per acquisire elementi utili alla decisione sull'impugnazione.

§ 2

Quando le conclusioni di una comparsa di risposta sono volte all'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale in base ad un motivo che non sia stato dedotto nell'atto d'impugnazione, il ricorrente o qualsiasi altra parte può presentare una replica il cui oggetto è limitato a tale motivo entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta. Il paragrafo 1 si applica a tutte le memorie successive a tale replica.

§ 3

Il presidente, quando autorizza il deposito di una replica, di una controreplica o di una qualsiasi altra memoria, stabilisce i termini entro cui tali atti devono essere presentati.

Articolo 118

Fatte salve le disposizioni che seguono, l'articolo 42, paragrafo 2, e gli articoli 43, 44, 55—90, 93, 95—100 e 102 del presente regolamento si applicano al procedimento d'impugnazione promosso dinanzi alla Corte contro una decisione del Tribunale.

Articolo 119

Quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l'impugnazione con ordinanza motivata.

Articolo 120

Dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 115, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 117, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, la Corte può decidere, su relazione del giudice relatore, sentiti l'avvocato generale e le parti, di statuire sull'impugnazione senza trattazione orale, a meno che una delle parti si opponga, sostenendo di non aver avuto appieno la possibilità di difendere il proprio punto di vista nella fase scritta del procedimento.

Articolo 121

La relazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, viene presentata alla Corte dopo che le memorie contemplate dall'articolo 115, paragrafo 1, e dall'articolo 117, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento sono state depositate. Tale relazione contiene, oltre alle proposte previste dall'articolo 44, paragrafo 1, una proposta in merito ad una eventuale applicazione dell'articolo 120 del presente regolamento. Se dette memorie non sono presentate, la stessa procedura si applica dopo la scadenza del termine per il loro deposito.

Articolo 122

Quando l'impugnazione è respinta, o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.

Nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti:

- l'articolo 70 del presente regolamento si applica soltanto alle impugnazioni proposte dalle istituzioni;
- in deroga all'articolo 69, paragrafo 2 del presente regolamento, la Corte può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o altri dipendenti di un'istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall'equità.

Se l'impugnazione viene ritirata si applica l'articolo 69, paragrafo 5.

Quando l'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione non intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può disporre che le spese vengano ripartite fra le parti o che la parte ricorrente vincitrice rimborsi a una parte soccombente le spese che la sua impugnazione le ha provocato.

Articolo 123

L'istanza d'intervento proposta alla Corte in un giudizio d'impugnazione deve essere depositata prima della scadenza del termine di tre mesi a decorrere dal deposito dell'atto d'impugnazione. La Corte, sentito l'avvocato generale, decide con ordinanza sull'ammissibilità dell'intervento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 124

§ 1

Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi alla Corte in qualità di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l'attenzione sulle conseguenze penali previste dal loro diritto nazionale in caso di violazione di tale dovere.

§ 2

Il testimone presta giuramento conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, primo comma, oppure nelle forme stabilite dal suo diritto nazionale.

Qualora il diritto nazionale del testimone preveda, in materia di procedura giudiziaria, accanto al giuramento, o in sua vece, o congiuntamente ad esso, la possibilità di fare una dichiarazione che lo sostituisca, il testimone può fare questa dichiarazione alle condizioni e nelle forme prescritte dal suo diritto nazionale.

Qualora il diritto nazionale non preveda né il giuramento né la dichiarazione solenne, si segue la procedura di cui al paragrafo 1.

§ 3

Per i periti vale analogamente il paragrafo 2, ma in luogo dell'articolo 47, paragrafo 5, primo comma, subentra l'articolo 49, paragrafo 6, primo comma, del presente regolamento di procedura.

Articolo 125

La Corte, sentiti i governi interessati e salva l'osservanza degli articoli 188 del Trattato CEE e 160 del Trattato CEEA

adotta, per quanto la concerne, un regolamento addizionale che stabilisce le norme relative:

- a) alle rogatorie;
- b) alle domande di gratuito patrocinio;
- c) alle denunce da parte della Corte per falsa testimonianza o falsa perizia, ai sensi degli articoli 28 degli Statuti CECA e CEEA e 27 dello Statuto CEE.

Articolo 126

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 4 dicembre 1974 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 350 del 28 dicembre 1974, pag. 1), da ultimo modificato il 15 maggio 1991 ⁽¹⁾.

Articolo 127

Il presente regolamento, autentico nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Lussemburgo il 19 giugno 1991.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

DECISIONE SUI GIORNI FESTIVI

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la incarica di stabilire l'elenco dei giorni festivi legali,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco dei giorni festivi legali ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura rimane stabilito come segue:

- il giorno di Capodanno;
- il lunedì di Pasqua;
- il 1° maggio;
- l'Ascensione;
- il lunedì di Pentecoste;
- il 23 giugno;
- il 24 giugno, qualora il 23 giugno cada di domenica;
- il 15 agosto;
- il 1° novembre;
- il 25 dicembre;
- il 26 dicembre.

I giorni festivi legali menzionati nel primo comma sono quelli stabiliti per la sede della Corte di giustizia.

Articolo 2

Le disposizioni contenute nell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura si riferiscono esclusivamente ai giorni festivi legali menzionati dall'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione, che costituisce l'allegato I del regolamento di procedura, entra in vigore contemporaneamente al regolamento stesso.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Dato a Lussemburgo il 19 giugno 1991.

ALLEGATO II

DECISIONE SUI TERMINI RELATIVI ALLA DISTANZA

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento di procedura, relativo ai termini processuali in ragione della distanza,

DECIDE:

Articolo 1

Salvo che le parti abbiano la loro residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo, i termini processuali sono prolungati, in ragione della distanza, come segue:

- per il Regno del Belgio: di due giorni;
- per la Repubblica federale di Germania, per il territorio europeo della Repubblica francese e per il territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi: di sei giorni;
- nel territorio europeo del Regno di Danimarca, nel Regno di Spagna, in Irlanda, nella Repubblica ellenica, nella Repubblica italiana, nella Repubblica portoghese (ad eccezione delle Azzorre e di Madera) e nel Regno Unito: di dieci giorni;
- per gli altri paesi e territori in Europa: di due settimane;
- nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera della Repubblica portoghese: di tre settimane;
- per gli altri paesi, dipartimenti e territori: di un mese.

Articolo 2

La presente decisione, che costituisce l'allegato II del regolamento di procedura, entra in vigore contemporaneamente al regolamento stesso.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Dato a Lussemburgo il 19 giugno 1991.
